

## **Dalla penuria di risorse idriche all'alluvione in Romagna due facce della stessa medaglia dei drammatici effetti del cambiamento climatico che sta gravemente colpendo il nostro bel paese.**

Dalle misure contenute nel Decreto Legge 14 aprile 2023 n. 39 per rispondere alla grave crisi idrica che da tempo colpisce il nostro paese al Decreto-legge 61 del 1° giugno 2023, approvato dopo gli eventi alluvionali del maggio che hanno gravemente danneggiato la Romagna, il Governo ha inteso rispondere normativamente ai drammatici effetti del cambiamento climatico, che sta gravemente colpendo il nostro bel paese a cui lunghi periodi di siccità seguono catastrofiche precipitazioni. Appare evidente che ci troviamo in una situazione sempre più preoccupante, in cui il clima sembra impazzito, tanto da tagliare in due la penisola e con eventi estremi di forte ondate di calore da un lato, mentre dall'altro si verificano incontenibili perturbazioni in grado di scaricare in pochi minuti pioggia e grandine, in periodi ed in quantità mai visti prima, specie nell'Italia settentrionale. Innanzitutto, nel Decreto Legge del 1° giugno u.s. sono state previste una serie di misure su diversi ambiti che vanno dalla sospensione del pagamento di alcune tasse<sup>1</sup> a provvedimenti indirizzati al mondo della scuola, dell'università, del lavoro (ammortizzatori sociali, cassa integrazione straordinaria), dello sport, della cultura, del turismo e della sanità<sup>2</sup>. Un capitolo riguarda la protezione civile e prevede il rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali pari a 200 milioni di euro, risorse completamente assorbite per coprire i fabbisogni del Contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) a favore degli sfollati e i primi risarcimenti, fino a 5mila euro, per i cittadini che hanno avuto danni alla casa. Per quel che concerne il lavoro: è riconosciuta una integrazione al reddito per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa dovute all'emergenza alluvionale per i lavoratori subordinati del settore privato e per quelli agricoli. Per questa misura vengono messi a disposizione dall'Inps 620 milioni di euro per il 2023 e una volta raggiunto il tetto massimo di spesa non vengono accolte ulteriori domande. Ai lavoratori autonomi o professionisti sono riconosciuti 500 euro per ciascun periodo di sospensione dell'attività lavorativa non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3mila euro<sup>3</sup>. Per quando riguarda le imprese, invece, sono previsti interventi del fondo di garanzia per le Pmi nell'ambito dell'apposito fondo che non prevede integrazioni; per le imprese che fanno export sono a disposizione 300 milioni di euro dal conto di tesoreria di Simest (Cassa depositi e prestiti), per

---

<sup>1</sup> Fino al 31 agosto a quella delle bollette di gas, luce, acqua, rifiuti per un periodo massimo di 6 mesi.

<sup>2</sup> La norma richiama, innanzitutto, il perimetro dei territori coinvolti che, per l'Emilia-Romagna coincide con i 7 ambiti provinciali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ovvero tutti i Comuni delle province di: Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e definisce un elenco relativo agli ambiti territoriali più colpiti per i quali si applicano ulteriori specifiche misure.

<sup>3</sup> Con un tetto massimo è di 253,6 milioni di euro per l'anno 2023 sempre messi a disposizione dell'Inps.

le imprese agricole invece si può attingere al fondo mutualistico di 100 milioni di euro<sup>4</sup>. Per la sanità sono stati concessi solo 8 milioni di euro per le strutture danneggiate, 10 milioni al turismo per il sostegno alla attività turistiche e ricettive e la ristorazione, 5 milioni dal Fondo “Sport e Periferie” per il risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate<sup>5</sup>. Ancora è prevista la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi che dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023<sup>6</sup>. Altro provvedimento riguarda gli interventi con detrazione del 110 per cento effettuati su unità immobiliari che si trovano nei territori colpiti per i quali la detrazione è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Per quanto riguarda i mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai Comuni, il pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 è spostato, senza applicazione di sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento. La recente nomina del Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo<sup>7</sup> come commissario alla ricostruzione dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna e parte di Marche e Toscana, unitamente all’entrata in vigore del Decreto-Legge 5 luglio 2023, n. 88 recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023, che istituisce oltre al Fondo per la ricostruzione del territorio<sup>8</sup> e la Cabina di coordinamento per la ricostruzione. L’importante organo di coordinamento è composto dal Commissario straordinario alla ricostruzione che la presiede, dal Capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dai sindaci metropolitani interessati, da un rappresentante delle province interessate designato dall’Unione province d’Italia, da un rappresentante dei comuni interessati designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani. Tale Cabina di coordinamento ha il compito di coadiuvare il Commissario straordinario alla ricostruzione nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti attuativi nel monitoraggio dell’avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato e nella definizione dei criteri da osservare per l’adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell’esercizio

---

<sup>4</sup> Mentre alla scuola è dedicato un Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica finanziato con 20 milioni di euro per l’anno 2023, mentre per l’università c’è un fondo di oltre 10 milioni di euro, sempre per il 2023, per danneggiamento alle strumentazioni e attrezzature e ulteriori 3,5 milioni di euro per l’Università di Bologna. Inoltre, sono previste agevolazioni per gli studenti che vanno dalle attività didattiche e gli esami da svolgersi anche a distanza, all’esonero dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l’anno accademico 2022/2023.

<sup>5</sup> Mentre a favore del patrimonio culturale è previsto l’aumento di 1 euro, dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023, dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale.

<sup>6</sup> Inoltre, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati.

<sup>7</sup> Comandante del Comando operativo di vertice interforze, ha ricoperto il ruolo di Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 da marzo 2021 a marzo 2022.

<sup>8</sup> Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025. A tale Fondo affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione di coordinamento delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità e il profilo temporale indicato al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011 euro e dalle risorse rinvenienti dalle riduzioni di cui al comma 7, per l'importo di 108.496.989 euro.

delle funzioni commissariali in via ordinaria. Commissario straordinario alla ricostruzione, secondo l'art 5 del citato decreto, entro due mesi dalla nomina, deve provvedere a individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, distinguendo: gli interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi, dagli interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona, che presentano danni gravi ed infine dagli interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti. Inoltre, il Commissario straordinario provvede a definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico (tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione). Tale organo procede anche individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri illustrati sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure, tempistiche e modalità di attuazione, identificando le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri già indicati sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definendo le relative procedure, tempistiche e modalità di attuazione. Il Commissario sarà inoltre tenuto a definire i criteri in base ai quali le regioni interessate, su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi, con carico di stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici.

In questo ambito, senza dubbio con maggiore progettualità per l'avvenire, puntando sul piano non tanto dell'intervento ma della prevenzione, si colloca il Decreto Legge 14 aprile 2023 n. 39 per rispondere alla grave crisi idrica nazionale in altre zone del nostro paese, che prevede finalmente l'istituzione di una Cabina di regia e di un Commissario nazionale sulla crisi idrica, oltre che un mirato rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e la realizzazione di un piano di comunicazione ad hoc, con l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica. Il Decreto Legge 14 aprile 2023 n. 39, il quale si compone di 14 articoli, prevede, anche, misure per il superamento del dissenso e poteri sostitutivi, oltre che delle disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche e misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica. Le preoccupanti condizioni di siccità nel nostro Paese, che sono aggravate dalle ingenti perdite del sistema di approvvigionamento idrico che ammontano a una media del 40,7%, con le

maggiori criticità concentrate nel Mezzogiorno<sup>9</sup>, sarà così affrontata con una Cabina di regia<sup>10</sup> e un Commissario nazionale sulla crisi idrica deputati, in chiave strategica, ad attendere a quelle fondamentali funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto dell'insufficienza crisi idrica<sup>11</sup>. Lo stesso provvedimento impone a tale organo un'immediata operatività, tanto che entro trenta giorni dal 15 aprile p.v., data di entrata in vigore del decreto, la Cabina di regia, deve effettuare una ricognizione delle opere e degli interventi, di urgente realizzazione, per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, indicando, per ciascun progetto, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario Nicola Dell'Acqua<sup>12</sup>, il quale avrà il decisivo ruolo di coordinare ed accelerare gli interventi decisi dalla Cabina di regia. Peraltro, le norme prevedono che, entro quindici giorni dalla ricognizione e dalle previste comunicazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si proceda alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, come individuati necessari, nonché all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia, nel limite delle risorse disponibili. In particolare, la Cabina di regia dovrà ripartire le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse determinate, ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente<sup>13</sup>. La Cabina di regia, pertanto, svolgerà non solo un'attività di impulso e coordinamento in merito alla

---

<sup>9</sup> Per gli investimenti, ricorda l'ANCE, l'allegato Infrastrutture al DEF 2023 indica un fabbisogno di 13,3 miliardi di euro mentre sono disponibili solo 5,1 con un 'buco' di 8,2 miliardi.

<sup>10</sup> E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata «Cabina di regia», organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati. Quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono essere invitati altresì il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario.

<sup>11</sup> Riguardo alle reti idriche colabrodo, il Decreto legge prevede procedure accelerate e tempi certi per gli interventi di miglioramento dell'efficienza delle infrastrutture idriche e di dragaggio degli invasi.

<sup>12</sup> Che sarà in carica fino al dicembre del 2023, Direttore di Veneto Agricoltura e già direttore di Arpav, che da pochi mesi è anche presidente di Anarsia, l'Associazione nazionale delle Agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione agronomiche forestali, già commissario siccità del Veneto, il coordinamento della gestione di tutte le attività legate all'emergenza acqua.

<sup>13</sup> Che sono finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo schema di decreto deve essere trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa.

realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, ma soprattutto al generale potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche. Peraltro, proprio al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni e, ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, tale organo ha il ruolo di monitorare la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee<sup>14</sup>. La Cabina di regia promuove, inoltre, il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità. Tanto che, nell'ambito delle attività di monitoraggio, tale organo ha anche il compito di promuovere, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti, ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge<sup>15</sup>. Infatti, il Commissario straordinario nazionale e gli altri Commissari, eventualmente nominati per l'esecuzione di specifici progetti, sono tenuti a riferire periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate<sup>16</sup>. Il Commissario straordinario nazionale, invece, provvede in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia e collabora con le Regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia, tra le sue principali funzioni vi è l'acquisizione sia dei dati relativi allo stato di severità idrica, su scala nazionale, che quelli del censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e della verifica delle domande di concessione alle autorità concedenti, ma soprattutto ha il fondamentale compito di disciplinare la regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene<sup>17</sup>,

---

<sup>14</sup> Anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ma ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC).

<sup>15</sup> Di conseguenza tale organo svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità dell'intervento idrico determinato, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi destinati alla realizzazione degli interventi urgenti anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti. Per tali decisive funzioni, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione dei predetti interventi, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

<sup>16</sup> I Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, mediante la trasmissione di una relazione periodica, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

<sup>17</sup> Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi delle dighe (ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584) deve acquisire il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere, in caso di mancata decisione a

oltre che, effettuare una ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare, per favorirne il recupero, in alternativa alla dismissione. Tale autorità, che acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito, ha anche l'importante funzione di verificare e coordinare l'adozione, da parte delle Regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi delle risorse idriche, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi per l'urgente realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche<sup>18</sup>. Altro decisivo compito del Commissario straordinario è quello relativo alla verifica e al monitoraggio dello svolgimento dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato alle operazioni di sghiaimento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo, provvedendo all'individuazione delle dighe, per le quali risulta, necessaria e urgente, l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi<sup>19</sup>. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e delle misure urgenti, il Commissario, anche su richiesta delle regioni, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere, non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi. Un altro aspetto fondamentale del provvedimento legislativo è senza dubbio la previsione

---

entro il predetto termine, il Commissario assegna all'amministrazione un termine per provvedere non superiore a dieci giorni. Il Commissario, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe», e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile».

<sup>18</sup> Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche, le procedure previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo indicate nel relativo all'articolo 6, L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se misure devono essere assoggettati alla procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale) e qualora l'autorità competente non provveda entro il termine di trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia, assegna all'autorità competente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

<sup>19</sup> In tale ambito, al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario straordinario nazionale, sentite le Regioni interessate, deve individuare, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti quelle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi, e che entro il 30 settembre 2023, le regioni devono provvedere alla gestione dei sedimenti, tanto che in caso di mancato rispetto il Commissario esercita i poteri sostitutivi. Al fine di assicurare il completamento dei procedimenti di acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166, anche in ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti di espropriazione definitiva, le amministrazioni procedenti sono autorizzate a concludere i procedimenti, in deroga all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di 180 giorni dall'avvio del procedimento.

dell'approvazione di un piano di comunicazione<sup>20</sup> volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica". Mentre da un altro lato, allo scopo di rafforzare la tutela delle risorse idriche e di contenere gli sprechi vengono, invece, inasprite le sanzioni in denaro per l'estrazione illecita di acqua e gli inadempimenti nella manutenzione delle dighe. Viene previsto che in caso di uso di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio, l'amministrazione competente potrà disporre la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore sarà tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 50.000 euro<sup>21</sup>. Mentre nei casi di particolare tenuità si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro e 10.000 euro<sup>22</sup>, tenuto conto che, proprio, per monitorare l'azione di contrasto a tutela delle risorse idriche. Le nuove norme prevedono l'obbligo, entro il 30 giugno di ciascun anno, per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate, nell'anno precedente. Il provvedimento normativo istituisce, infine, degli Osservatori distrettuali permanenti<sup>23</sup> sugli utilizzi dell'acqua e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica, con funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e per raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue<sup>24</sup>, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee. Tutto ciò, al fine di conseguire gli obiettivi dell'elaborazione e dell'aggiornamento del quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali. A questo scopo, le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche<sup>25</sup> relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuità, e in formato aperto, i dati e le informazioni in loro possesso

---

<sup>20</sup> Predisposto, entro trenta giorni dal 15 aprile u.s., dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni centrali coinvolte nella programmazione, progettazione ed esecuzione delle misure necessarie a fronteggiare la crisi idrica, per le parti di specifica competenza, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

<sup>21</sup> E non più da 4.000 euro a 40.000 euro, prevedendo inoltre che se il concessionario o il gestore delle opere di sbarramento è una società od ente con personalità giuridica le sanzioni amministrative sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquanta euro».

<sup>22</sup> Aumentando così la sanzione originariamente prevista da 400 euro a 2.000 euro.

<sup>23</sup> Composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente e presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale.

<sup>24</sup> Il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue potrà essere autorizzato dalle Regioni o Province autonome, e presso ciascuna delle Autorità di bacino distrettuali viene istituito un Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici.

<sup>25</sup> Al fine di mitigare le ricadute negative sulle attività di produzione di energia elettrica derivanti dai persistenti periodi di crisi idrica, i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico, titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari potranno richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1° maggio 2023 e il 31 ottobre 2023 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata, ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione potrà essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività di concessionario di piccole derivazioni a scopo idroelettrico.

all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. In conclusione, Decreto Legge 14 aprile 2023 n. 39, si evidenzia come un provvedimento di prevenzione di fondamentale importanza che sarà decisivo per contenere e contrastare la grave crisi idrica solo se tutti gli interlocutori sapranno fornire la massima collaborazione e impegno nell'attuazione dei rispettivi compiti, consentendo alla Cabina di regia e al Commissario straordinario nazionale di esplicare appieno le loro funzioni, soprattutto in chiave strategica, oltre che operativa. Sarà parimenti decisivo il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni di volontariato e similari, nelle iniziative promosse dalle istituzioni, a iniziare da quelle locali, non solo rafforzando le attività di controllo sul territorio a tutela di corretto delle risorse idriche, ma soprattutto nell'orientarne costantemente i comportamenti al rispetto dei contenuti del piano di comunicazione per diffondere, anche con brevi audiovisivi, le misure e le cautele da adottare per assicurare il massimo risparmio dell'acqua, in del prioritario bene pubblico per la vita dell'uomo e dell'ecosistema, considerato l'attuale contesto dei sempre più preoccupanti effetti dei cambiamenti climatici.

Fabrizio Fratoni

ASAPS